

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1258 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele PIZZINO, Simone BELLISARIO, Antonio REDA e della società ACD PLM MORRONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Raffaele PIZZINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Simone Bellisario, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. PLM Morrone, consentito e comunque non impedito che il sig. Antonio Reda, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgesse il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Simone BELLISARIO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 26, 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società A.C.D. PLM Morrone militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come calciatore e sprovvisto della prescritta abilitazione;

Antonio REDA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. PLM Morrone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di preparatore atletico della squadra della società A.C.D. PLM Morrone

militante nel Campionato di Promozione girone A Calabria, seppur tesserato per la predetta società unicamente come dirigente e sprovvisto della prescritta abilitazione;

ACD PLM MORRONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Pizzino, Simone Bellisario e Antonio Reda;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Raffaele PIZZINO,
 - Sig. Simone BELLISARIO,
 - Sig. Antonio REDA,
 - Società ACD PLM MORRONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Raffaele Pizzino;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele PIZZINO,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Simone BELLISARIO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Antonio REDA,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACD PLM MORRONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò